



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Corigliano Calabro
Sezione S1 SEZIONE UNICA CORIGLIANO C. Civile
Ordinanza

Il Giudice di Pace dott. GAETANA PRINCIPATO
nella causa iscritta al R.G. 141 / 2023

TRA

Parte istante: LAERA MARIA LORES- LRAML56B46D488C
rappr. e dif. dall'Avv. ROBERTA ELENA PINTO - PNTRRT88E44B774B
costituita

E

Controparte: AUTOSERVICE S.N.C. DI FAMIGLIOLO L D & RIMA
GIORGIO - 03168490781
rappr. e dif. dall'Avv. ANGELO LAVORATO - LVRNGL49B02H818L
costituita

Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella
causa RGAC n. 141/2023 da:

L'avv. Roberta Elena Pinto per parte opponente, le cui deduzioni
depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte.

L'avv. Angelo Lavorato per parte opposta, le cui deduzioni depositate
telematicamente si intendono qui integralmente trascritte.

L'avv. Francesco Pinto, rappresentato e difeso da se medesimo, quale
interveniente, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui
integralmente trascritte.

In merito all'eccezione di parte opposta di inammissibilità dell'intervento
per mancanza di interesse dell'interveniente nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, si rileva quanto segue:

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 ottobre 2022, n. 29406 ha

affermato l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo, nelle sue tre forme di intervento principale, litisconsortile e adesivo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poichè tale giudizio non ha natura impugnatoria e non trova applicazione l'art. 344 c.p.c. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infatti un giudizio di primo grado bifasico, in cui al giudice viene devoluto l'esame del rapporto giuridico controverso nel suo complesso e non il semplice controllo della legittimità del decreto, in ragione di ciò, è ammissibile l'intervento del terzo.

Viste le richieste istruttorie di parte opponente, ritiene rilevante la prova per interpellato del I.r.p.t. dell'opposta Autoservice, nonché la prova testimoniale con il teste Paura Giuseppe.

In merito alla richiesta di prova testimoniale del comandante della Guardia di Finanza di Corigliano Rossano sui capitoli formulati si ritiene che tale richiesta istruttoria sia inammissibile, essendo irrilevante ai fini del presente giudizio.

E' inammissibile il giuramento decisorio deferito dal difensore dell'opponente non essendo munito di mandato speciale, per come richiesto dall'art. 233 cpc, ma avendo, nel caso di specie, solo l'ordinaria procura ad litem, per come espressamente sancito anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17718/2020).

Ritiene, inoltre, inammissibile la richiesta dell'opponente di interrogatorio formale dell'interveniente adesivo dipendente Avv. Francesco Antonio Pinto.

L'interrogatorio formale può essere reso solo dalla parte che sia legittimata a rendere la confessione ai sensi degli artt. 2730 e 2731 cc..

L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confidente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su punti dibattuti in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato (Cass. Civ. n. 2047672015).

Si riserva all'esito della prova testimoniale sulla richiesta di CTU tecnica. Viste le richieste istruttorie di parte interveniente adesiva dipendente, ammette, per come già ammesso per parte opponente la prova per interpello del I.r.p.t. dell'opposta Autoservice, nonché la prova testimoniale con il teste Paura Giuseppe.

In merito alla richiesta di prova testimoniale del comandante della Guardia di Finanza di Corigliano Rossano sui capitoli formulati si reitera la sua irrilevanza ai fini del presente giudizio. Si riserva all'esito della prova sulla richiesta di CTU tecnica.

Viste le richieste istruttorie di parte opposta, ritiene rilevante la prova per interpello dell'opponente sui capitoli ivi formulati, nonché la prova testimoniale con i testi La Macchia Antonio Francesco, Florio Guido, Toscano Pino o Giuseppe e Di Andrea Massimo. Rigetta la richiesta di prova testimoniale dell'Avv. Antonio Francesco Pinto, essendosi costituito nel presente giudizio con atto di intervento adesivo dipendente con parte opponente.

P.Q.M

Ammette la prova testimoniale e l'interpello per come indicato in motivazione, autorizza le parti alla prova del contrario e rinvia all'udienza del 09 maggio 2024 per l'interpello di parte opposta e dell'opponente, mentre i testi verranno sentiti in altra udienza da fissare.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Corigliano Calabro, lì 29-12-2023

Il Giudice di Pace: dott. GAETANA PRINCIPATO